



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Ai	Dirigenti scolastici Scuole statali di ogni ordine e grado della regione Marche LORO PEO
Ai	Referenti Esecutori Passweb per il tramite dei Dirigenti Scolastici Istituti Capofila d'Ambito Territoriale
e p.c. All'	INPS Direzione Regionale Marche
Ai	Componenti Gruppo Regionale di coordinamento SU.S.A. USR Marche – PEO Loro sedi
Ai	Dirigenti degli Uffici III – IV – V e VI) (Ambiti territoriali della regione) LORO PEC

Oggetto: Azioni di supporto e formazione in materia di valutazione servizi utili a TFS/TFR assenze e servizi non utili

Nel richiamare il D.D.G. 253 del 29 gennaio 2018 di Istituzione Tavolo di indirizzo e coordinamento regionale SU.S.A. finalizzato, tra le altre cose, a:

- fornire supporto operativo e normativo ai referenti delle scuole capofila
- collaborare nelle azioni formative per il personale coinvolto nei processi di rete

con la presente nota si ritiene opportuno condividere una traccia operativa utile per la valutazione dei servizi e periodi di assenza non utili ai fini del TFS/TFR del personale del comparto scuola.

Quanto sopra, allo scopo di disciplinare tra gli istituti scolastici in modo omogeneo la gestione delle assenze e di sostenere normativamente il personale scolastico che opera in materia.

Nel merito, evidenziando che gli Uffici pensioni degli ATP saranno a disposizione delle Segreterie per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario, si richiamano di seguito le disposizioni alle quali fare riferimento per la valutazione complessiva del servizio :

Innanzitutto è **opportuno elencare quali sono i servizi valutabili ai fini del TFS**, anche se per alcuni di essi non si troverà riscontro perché appartenenti a tipologie abbastanza rare:

* servizio di ruolo;

201806121227 Azioni di supporto e formazione in materia di valutazione servizi utili a TFS/TFR assenze e servizi non utili

Via XXV Aprile, 19,60127 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

- *servizio non di ruolo, purché di durata non inferiore a un anno continuativo (artt.1 e 4 legge 1077/1996);
- *servizi ricongiunti ai sensi della legge 523 del 1954;
- *servizi con periodi di iscrizione Ipost - ex Enpas;
- *servizi con 'periodi di iscrizione Opafs – ex Enpas;
- *servizi ricongiunti ai sensi dell'art. 28 della legge 23/1986 (pers. Docente e non docente delle Università statalizzate) e art.4, comma 4, della legge 243/91 (professori e ricercatori università libere);
- * servizi resi presso enti disciolti con iscrizione ex Enpas;
- * servizi resi dal personale interessato alle norme sulla mobilità;
- * **servizio militare di leva in corso o successivo alla data del 30.1.1987(data di entrata in vigore della legge n.958/1986) effettuato per il personale assunto in servizio dopo tale data e che cessa dal rapporto di lavoro in posizione di ruolo;**
- *anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative;
- * servizi e periodi riscattati: si precisa che sono riscattabili tutti i servizi e periodi valutabili ai fini della pensione.

Oltre a quanto rappresentato, si ritiene opportuno sottolineare che il servizio militare è stato frequentemente oggetto di riscatto ai fini del TFS e pertanto si deve fare attenzione sulle date nel quale è stato prestato:

il servizio di leva per la Buonuscita si riscatta se è stato prestato fino al 31.12.1986, perché dal 1.1.1987 in poi è utile ex se anche ai fini della Buonuscita.

Spesso il servizio di leva viene reclamato come utile ex se a TFS anche quando non risultano rispettate le regole sopra indicate perché spesso il diritto viene confuso con quello che legittimamente viene riconosciuto per la pensione.

Per quanto espresso, si ritiene comunque opportuno richiamare la norma generale :

***Il DPR 29 Dicembre 1973 n. 1032: il Testo Unico che disciplina in via generale la materia e il diritto alla prestazione previdenziale a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, del quale si fornisce il link:**

<http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommarior&id={721BBB41-E5C4-4C7B-903C-C237D3CF221F}>;

Inoltre aggiuntivamente al predetto Testo unico, è degna di menzione la Circolare INPDAP 28/5/2009 n.13 che chiarisce ulteriori aspetti in applicazione dell'art.71 della legge 6.8.2008 n.133.

Infine si ritiene necessario ricordare i **congedi retribuiti non utili a TFS/TFR** che discendono da assenze dovute all'applicazione dell'art 3, comma 1, della legge 104/1992.

La normativa attualmente vigente, infatti, prevede la concessione al lavoratore che assista un familiare con grave disabilità la concessione di un congedo retribuito fino ad un massimo di due anni da poter fruire anche in modalità frazionata.

201806121227 Azioni di supporto e formazione in materia di valutazione servizi utili a TFS/TFR assenze e servizi non utili

Via XXV Aprile, 19,60127 Ancona - Codice iPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Per tali benefici, che spettano al coniuge convivente (inclusi le unioni civili), ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e, in casi eccezionali, ad altri parenti o affini fino al terzo grado, spetta una retribuzione che non è in realtà uno stipendio vero e proprio ma bensì una indennità commisurata all'ultima retribuzione percepita dal beneficiario quando era in servizio, per la quale **non sono previsti versamenti previdenziali e pertanto tali tipologie di congedi retribuiti, pur essendo pienamente utili ai fini della pensione, non lo sono mai ai fini del TFS.**

Oltre ovviamente ai periodi di interruzione dal servizio per altri motivi, non utili al 100% (ad esempio aspettative non retribuite per motivi di famiglia studio o lavoro, assenze ingiustificate ecc) , **sono utili solo percentualmente i servizi prestati con retribuzione ridotta** (ad esempio per servizio di ruolo prestato a tempo parziale, astensione facoltativa per maternità con retribuzione ridotta ecc).

Le descritte tipologie di sospensione di servizio o i periodi di riduzione del servizio vanno sempre comunicati all'Ente, che provvede a calcolarne le riduzioni che ne discendono.

Quanto sopra perché, a norma del Capo III art,18 del DPR 29.12.1973 n.1032, qualora risultasse computabile una frazione finale di servizio inferiore a 6 mesi, la stessa non darebbe il diritto al computo di un ulteriore anno di servizio.

Infine si raccomanda la massima attenzione nella indicazione delle riduzioni e delle assenze effettuate complessivamente dai diretti interessati, ai quali sarebbe opportuno far sottoscrivere una dichiarazione delle proprie assenze.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

201806121227 Azioni di supporto e formazione in materia di valutazione servizi utili a TFS/TFR assenze e servizi non utili

Via XXV Aprile, 19,60127 Ancona - Codice iPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it